



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IX Commissione  
consiliare permanente

**Il Presidente**

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni consiliari  
permanenti IV - I - VII

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 61 del 3 agosto 2023 concernente:  
“Servizio di psicologia scolastica”.**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 29 del 25 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri Iannarelli, Mitrano (in sostituzione di Tripodi), Capolei, Mari, Maura, Savo; astenuti: Zeppieri.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale all'uopo autorizzato dalla Commissione, composto da n. 11 articoli per il prosieguo dell'iter.

Si trasmette, inoltre, il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento dei Lavori del Consiglio regionale.

La Vicepresidente  
*Maria Chiara Iannarelli*

Class. 2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022  
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

MOD 05 SG 25.3.3



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65937095-2517

**Mail:** .IXcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv\_9comm@cert.consreglazio.it  
[www.consiglio.regione.lazio.it](http://www.consiglio.regione.lazio.it)

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 61**

**CONCERNENTE:**

**“SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA”**



## **SOMMARIO**

**Art. 1** *Finalità*

**Art. 2** *Servizio di psicologia scolastica*

**Art. 3** *Attività del Servizio*

**Art. 4** *Attuazione del Servizio*

**Art. 5** *Contributi regionali*

**Art. 6** *Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica*

**Art. 7** *Regolamento regionale di attuazione e integrazione*

**Art. 8** *Abrogazione*

**Art. 9** *Clausola di valutazione degli effetti finanziari*

**Art. 10** *Disposizioni finanziarie*

**Art. 11** *Entrata in vigore*



**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia di tutela della salute e istruzione di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché delle norme generali sull'istruzione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, sostiene lo sviluppo della personalità e la formazione degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, previene e contrasta i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, di bullismo e di disagio giovanile.



## **Art. 2**

*(Servizio di psicologia scolastica)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina, con la presente legge, il Servizio di psicologia scolastica, di seguito denominato Servizio, configurato come l'insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche che si manifestano in ambito scolastico.
2. Il Servizio è finalizzato alla promozione del benessere psicofisico di studenti, insegnanti e dirigenti nonché del personale scolastico e, in particolare:
  - a) contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica;
  - b) supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento delle loro funzioni educative;
  - c) favorisce con la sua presenza e il suo lavoro il benessere psicologico degli studenti e del personale all'interno delle scuole.



### Art. 3

#### *(Attività del Servizio)*

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento, in particolare, delle seguenti attività:

a) attività rivolte agli studenti, quali l'attivazione e/o il funzionamento di Sportelli di ascolto, lo sviluppo di competenze trasversali sociali, civiche e relazionali nonché del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto alla diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, disagio relazionale e iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;

b) attività rivolte agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché educativo, quali il sostegno e il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell'affrontare le diverse funzioni e nella gestione della classe, la collaborazione nella gestione del dialogo con le famiglie.

2. Le attività del Servizio, realizzate tenendo conto dell'ordinamento di ciascuna istituzione scolastica, sono effettuate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e di consenso informato.

3. Qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni del dirigente emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il Servizio fa riferimento ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle relative competenze.



**Art. 4**  
*(Attuazione del Servizio)*

1. Il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e psicologi iscritti al relativo ordine professionale, scelti, nell'ambito della propria autonomia, dalle istituzioni scolastiche, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e delle linee guida definite nel regolamento di cui all'articolo 7.
2. Il Servizio può essere attuato anche attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche ricadenti nello stesso ambito territoriale definito nel regolamento regionale di cui all'articolo 7 e gli psicologi del comma 1, secondo quanto previsto dal medesimo comma 1.
3. Il Servizio opera in coordinamento con i servizi socio-sanitari territoriali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, fatte salve le rispettive competenze.



**Art. 5**  
*(Contributi regionali)*

1. La Regione promuove il Servizio mediante la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Servizio.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, ivi incluse eventuali priorità, sono definiti nel regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le istituzioni scolastiche possono, altresì, attivare progetti ulteriori rispetto a quelli realizzati attraverso il Servizio, quale attività educative e socioculturali, assumendo a proprio carico i relativi oneri aggiuntivi.





## Art. 6

*(Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica)*

1. Il Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica, di seguito Comitato per il Servizio, è istituito presso la Giunta regionale, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato per il Servizio che è coordinato e presieduto dal direttore della struttura regionale competente o da un suo delegato.
3. Il Comitato per il Servizio è composto:
  - a) dal Presidente della Regione o un suo delegato;
  - b) dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato;
  - c) dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che lo presiede;
  - d) da un rappresentante della Consulta degli studenti regionale con incarico attribuibile a rotazione a cadenza annuale.
4. Possono, altresì, essere componenti del Comitato per il Servizio, un rappresentante del personale docente, uno del personale ATA e il coordinatore, o un suo delegato, del Forum regionale delle associazioni genitori nella scuola (FoRAGS), previa specifica intesa con l'Ufficio scolastico regionale, nonché un rappresentante della dirigenza scolastica e uno dell'Ordine professionale degli psicologi, previa specifica intesa.
5. Il Comitato per il Servizio resta in carica fino alla fine della legislatura e comunque continua a svolgere i propri compiti fino alla data di insediamento del nuovo Comitato.
6. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i compiti del Comitato per il Servizio; con regolamento interno sono disciplinate le relative modalità di organizzazione e funzionamento.
7. L'istituzione del Comitato per il Servizio non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione al Comitato è a titolo gratuito; pertanto, non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
8. Il Comitato per il Servizio valuta, in accordo con l'Ordine degli psicologi, l'opportunità di programmare eventi formativi per sviluppare e consolidare buone prassi professionali del Servizio.



## Art. 7

### *(Regolamento regionale di attuazione e integrazione)*

1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato per il Servizio e le commissioni consiliari competenti in materia, adotta il regolamento regionale di attuazione e integrazione del Servizio nel quale sono definiti, in particolare:

- a) l'ambito territoriale di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) gli schemi tipo delle convenzioni di cui all'articolo 4, comma 1;
- c) le linee guida di cui all'articolo 4, comma 1;
- d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5, gli importi massimi di spesa da ammettere a contributo, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi di cui all'articolo 5, nonché le cause di revoca dei contributi concessi e di recupero delle somme erogate;
- f) le modalità per il monitoraggio e il controllo sull'organizzazione e attuazione del Servizio;
- g) la previsione di una eventuale fase sperimentale del Servizio, non superiore ai tre anni, che comprenda una adeguata valutazione di efficacia.



**Art. 8**  
*(Abrogazione)*

1. L'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo all'istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica, è abrogato.



## Art. 9

### *(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.



**Art. 10**  
*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il servizio di psicologia scolastica", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2026 ed euro 750.000,00, per l'anno 2027 derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.
2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti il Programma fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027, Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale", Priorità 3 "Inclusione Sociale".



**Art. 11**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.





CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

IV Commissione  
consiliare permanente

**Il Presidente**

Al Presidente della IX CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

**Oggetto:** Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 61 del 3 agosto 2023 concernente: **“Servizio di psicologia scolastica”**. *Parere richiesto dalla IX CCP con nota prot. 11893 del 19 maggio 2025. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n. 2 emendamenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Bertucci, Cartaginense, Maura, Mitrano, Palazzi, Sabatini e Tripodi**. Contrario il Consigliere: **D'Amato**. Astenuto il Consigliere: **Lena in sostituzione di Droghei**.

Si inviano, per le successive determinazioni, gli emendamenti approvati.

Marco Bertucci

Firmato digitalmente da:  
Marco Bertucci  
Data: 13/11/2025 16:38:39

Class.2.5

## EMENDAMENTO ALLA PL N. 61/2023

Dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

“Art. 7-ter

*(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)*

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente in materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

- a) gli obiettivi programmati in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l'attuazione degli interventi;
- b) l'ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;
- c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.”

*Relazione illustrativa*

L'emendamento introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

G. RIGHINI

RIGHINI GIANCARLO  
2025.11.12 17:18:26

CN=RIGHINI GIANCARLO  
C=IT  
O=REGIONE LAZIO  
2.5.4.37=VATIT-80143490581

RSA/2048 bits





## EMENDAMENTO ALLA PL N. 61/2023

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata "Spese per il servizio di psicologia scolastica", con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l'anno 2026 ed euro 750.000,00, per l'anno 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per le annualità successive al 2027, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027, Obiettivo di Policy 4 "Un'Europa più sociale", Priorità 3 "Inclusione Sociale"».

G. RIGHINI



### *Relazione illustrativa*

L'emendamento sostituisce la norma finanziaria in riferimento agli oneri derivanti dalla PL n. 61/2023, concernente il Servizio di psicologia scolastica nell'ambito del quale è prevista la concessione di contributi in favore delle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Servizio medesimo. Si prevede l'istituzione di un'apposita voce di spesa di parte corrente con una dotazione finanziaria pari a euro 400 mila, per l'anno 2026 ed euro 750 mila per l'anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive. È stabilito, altresì, il possibile concorso delle risorse comunitarie.



## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

### ➤ Informazioni generali

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento agli emendamenti presentati dall’Assessore competente in materia di bilancio, nell’ambito della seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della IV Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”, relativamente alla PL n. 61/2023, concernente: “Servizio di psicologia scolastica”.

Con la PL citata, che nella versione licenziata dalla commissione primaria si compone di n. 9 articoli (10 articoli, compresa l’introduzione dell’art. 7-bis concernente l’abrogazione dell’articolo 19 della l.r. n. 23/2023, relativo all’istituzione del servizio regionale di psicologia scolastica), s’intende disciplinare il Servizio di psicologia scolastica, “*configurato come l’insieme coerente di attività psicologiche, integrate e coordinate tra loro, relative a tematiche e problematiche che si manifestano in ambito scolastico*”, finalizzato alla promozione del benessere psicofisico di studenti, insegnanti e dirigenti nonché del personale scolastico.

Il Servizio, in particolare, ai sensi degli articoli 2 e 3 della PL, contribuisce al miglioramento della qualità della vita scolastica, supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento delle loro funzioni educative, favorisce con la sua presenza e il suo lavoro il benessere psicologico degli studenti e del personale all’interno delle scuole. Nello specifico, d’intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, il Servizio contribuisce al potenziamento delle attività:

- a) rivolte agli studenti, quali l’attivazione e/o il funzionamento di Sportelli di ascolto, lo sviluppo di competenze trasversali sociali, civiche e relazionali, nonché del senso di autostima e autoefficacia, il contrasto alla diffusione delle dipendenze, la prevenzione di comportamenti a rischio per la salute psicologica, di situazioni di insuccesso formativo, povertà educativa, dispersione scolastica, disagio relazionale e iniziative finalizzate ad affrontare eventuali situazioni di emergenza;
- b) rivolte agli insegnanti, ai dirigenti, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario nonché educativo, quali il sostegno e il supporto nella gestione dei bisogni educativi speciali, il sostegno nell’affrontare le diverse funzioni e nella gestione della classe, la collaborazione nella gestione del dialogo con le famiglie<sup>1</sup>.

Ai sensi dell’articolo 4 della PL, il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e psicologi iscritti al relativo ordine professionale, scelti dalle istituzioni scolastiche.



<sup>1</sup> Ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della PL, “qualora dagli interventi individuali o collettivi ovvero dalle segnalazioni del dirigente emergano difficoltà che richiedono terapie specifiche, il Servizio fa riferimento ai servizi territoriali specialistici, nel rispetto delle relative competenze”.

L'articolo 5 della PL prevede la concessione di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Servizio, secondo i criteri e le modalità definiti nel regolamento<sup>2</sup>.

Si dispone l'istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica (art. 6), con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio<sup>3</sup>. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi di spese comunque denominati; pertanto, l'istituzione del Comitato non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

All'articolo 7 della PL è prevista l'adozione del regolamento di attuazione e integrazione, mentre all'articolo 7-bis si dispone l'abrogazione dell'articolo 19 della l.r. n. 23/2023, relativo all'istituzione del Servizio regionale di psicologia scolastica.

Nella seduta n. 102 del 13 novembre 2025 della Commissione consiliare competente in materia di bilancio, l'Assessore al bilancio ha presentato l'emendamento relativo alla norma finanziaria e l'emendamento che introduce la clausola di valutazione degli effetti finanziari derivanti dalla PL, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n. 11/2020.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dall'emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri di parte corrente a carico del bilancio regionale, con riferimento ai contributi previsti all'articolo 5.



➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

Le risorse autorizzate in favore della PL in oggetto ammontano a complessivi euro 400 mila per l'anno 2026 ed euro 750 mila per l'anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive. La ripartizione delle somme sui pluriennali del bilancio vigente tiene conto del tempo necessario per l'adozione del regolamento di attuazione e integrazione, stimando l'attivazione dei contributi intorno al secondo semestre del 2026. Lo stanziamento previsto rappresenta, inoltre, una dotazione iniziale per consentire il consolidamento della misura.

La PL, infatti, intende regolamentare e rendere stabile nelle scuole di ciascun ambito territoriale, dopo un primo periodo sperimentale, la figura dello psicologo scolastico. Nel merito, va ricordato come non esista una normativa specifica – anche a livello nazionale – che riconosca stabilmente tale figura a disposizione per tutta l'utenza richiedente, la quale è prevista solo grazie a specifici protocolli lasciando, quindi, alla sensibilità degli operatori di avvalersi o meno di tale servizio, attraverso accordi di varia natura<sup>4</sup>. A livello

<sup>2</sup> Le istituzioni scolastiche possono anche attivare progetti ulteriori rispetto a quelli realizzati attraverso il Servizio, quale attività educative e socioculturali, assumendo a proprio carico i relativi oneri aggiuntivi.

<sup>3</sup> Il Comitato è composto: a) dal Presidente della Regione o un suo delegato; b) dall'Assessore regionale competente in materia di istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario o un suo delegato; c) dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che lo presiede; d) da un rappresentante della Consulta degli studenti regionale con incarico attribuibile a rotazione a cadenza annuale. Possono essere componenti del Comitato, un rappresentante del personale docente, uno del personale ATA e il coordinatore, o un suo delegato, del Forum regionale delle associazioni genitori nella scuola (FoRAGS), previa specifica intesa con l'Ufficio scolastico regionale, nonché un rappresentante della dirigenza scolastica e uno dell'Ordine professionale degli psicologi, previa specifica intesa.

<sup>4</sup> Tra Camera e Senato sono diversi i disegni di legge presentati sul tema, senza che nessuno sia arrivato a conclusione. Nello specifico: A.S. 2338, recante "Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico", presentato in data 21 aprile 2016, assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 24 maggio 2016,

regionale, invece, sono da citare gli esempi, in particolare, delle Regioni Marche (l.r. n. 23/2021), Abruzzo (l.r. n. 34/2023), Piemonte (l.r. n. 9/2023), Campania (l.r. n. 17/2023), che invece hanno provveduto a disciplinare l'attivazione del servizio.

In generale, lo psicologo scolastico deve essere concepito come una figura di supporto in grado di operare all'interno della scuola, con funzioni di prevenzione e promozione del benessere. Il suo ruolo, quindi, non è terapeutico, ma educativo e relazionale: offre ascolto e orientamento a studenti, docenti e famiglie, contribuisce a riconoscere e gestire situazioni di disagio, ansia, difficoltà relazionali o scolastiche, sostiene gli insegnanti nella gestione della classe e nelle dinamiche di gruppo, promuove interventi di educazione emotiva e sviluppo delle competenze sociali, collabora con i servizi territoriali quando sono necessari percorsi più strutturati, aiuta a prevenire fenomeni come bullismo, isolamento e conflitti, favorisce un clima scolastico più accogliente e inclusivo. L'obiettivo centrale dello psicologo scolastico deve essere quello di migliorare il benessere e la qualità della vita scolastica, per tutta la comunità educativa.

È abbastanza inequivocabile come negli ultimi anni sia aumentata la diffusione dei disagi psicologici e dei disturbi psicopatologici tra i ragazzi, soprattutto dopo il periodo della pandemia da Covid-19<sup>5</sup> – con aumenti di casi, ad esempio, pari a oltre il 30% dei fenomeni di cyberbullismo, a oltre il 25% di episodi depressivi e del 20% di problematiche legate all'ansia, disturbi di panico e fobia sociale. Tuttavia, a oggi, non esistono dati ufficialmente riconosciuti riguardo il numero degli allievi che effettivamente usufruisce del servizio, laddove attivo. Le poche stime esistenti indicano una percentuale compresa tra il 10% e il 15% della popolazione scolastica che usufruisce del servizio, con un tendenziale aumento del fabbisogno<sup>6</sup>,

---

ritirato il 6 dicembre 2016; A.S. 2613, recante anch'esso "Istituzione della figura professionale di psicologo scolastico", presentato in data 6 dicembre 2016, assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 31 gennaio 2017, il cui esame non è iniziato; A.C. 1413, recante "Istituzione del servizio di psicologia scolastica", presentato in data 4 dicembre 2018, assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati il 17 settembre 2019, abbinato ad A.C. 3121 recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado" e ad A.C. 3365, recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado", il cui esame congiunto, iniziato il 18 maggio 2022, non ha avuto un ulteriore seguito; A.S. 1826, recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico", presentato in data 22 maggio 2020, assegnato alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) del Senato il 2 novembre 2020, il cui esame non è iniziato; A.C. 3623, recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado", presentato in data 20 maggio 2022, assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera il 15 giugno 2022, il cui esame non è iniziato. Da ultimo, citiamo A.C. 247 e A.C. 520, recante "Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado" e A.S. 1071, recante "Istituzione del servizio di supporto e assistenza psicologica nelle scuole".

<sup>5</sup> Durante e dopo la pandemia, dal 2020 in poi, il Ministero dell'Istruzione ha promosso e finanziato il servizio e circa il 75% degli istituti lo ha attivato. Stiamo parlando, secondo una rilevazione del Centro studi del Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, di circa 6 mila scuole su 8 mila.

<sup>6</sup> Emblematico è l'esempio del servizio dell'ATS di Bergamo ove, in un solo anno, i colloqui, gestiti dal team di 19 psicologi per 28 scuole del territorio, sono aumentati del 17%, passando da 2.860 a 3.364, per una media di 3,57 colloqui per studente, contro il 3,09 del 2023-2024 e il 2,57 di cinque anni fa. Nella provincia di Bergamo, da oltre un decennio funziona il progetto di ascolto psicologico all'interno della rete Scuole che Promuovono Salute. Il programma è coordinato dall'ATS attraverso una cabina di regia che garantisce supervisione clinica, continuità organizzativa e connessioni dirette con i consultori familiari per la presa in carico dei casi complessi. Nell'anno scolastico 2022/23 sono stati coinvolti 28 istituti con 16 psicologi attivi e oltre 3.000 colloqui realizzati con studenti, pari al 4% della popolazione scolastica delle scuole aderenti. A questi si aggiungono più di 500 docenti e genitori, intercettati in attività di sostegno e consulenza. Un modello che mostra la possibilità di uno psicologo di comunità scolastica, capace di muoversi oltre il singolo sportello di emergenza. Le rilevazioni territoriali hanno segnalato l'evoluzione delle richieste degli studenti: tra il 2021 e il 2023 si osserva un calo dei casi legati a disturbi d'ansia, mentre aumentano le difficoltà connesse alle relazioni tra pari, ai conflitti e al vissuto scolastico.





e una percentuale maggioritaria delle ragazze (64,6%) di origine italiana (75%) che faticano a rapportarsi con i coetanei, che soffrono una crisi interiore, che hanno problemi a casa e a scuola.

All'interno dell'ultima legge di bilancio 2025-2027 (legge n. 207/2024), è stata prevista l'istituzione del fondo nazionale per il supporto psicologico, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2025 e di 18,6 milioni per il 2026<sup>7</sup>, con l'obiettivo di fornire un sostegno concreto agli studenti e al personale scolastico, ponendo, in tal modo, le basi per introdurre in modo strutturale la figura dello psicologo scolastico, riconosciuto come presidio educativo e parte integrante dell'offerta scolastica, in un'ottica di integrazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari.

La stima delle risorse stanziare, fatto salvo quanto evidenziato in premessa, tiene conto dell'esperienza recente prevista nell'ambito dell'Avviso pubblico per il potenziamento degli “Sportelli Ascolto” per il supporto e l'assistenza psicologica presso le scuole del Lazio, attuato nell'ambito degli interventi previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2022, n. 39 (Misura regionale dedicata all'accesso all'assistenza e tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psichico). L'Avviso è volto a sostenere e potenziare i servizi finalizzati alla prevenzione del disagio psichico, rivolti ai giovani con prioritaria attenzione alle fasce più fragili ed in situazione di difficoltà sia nel contesto sociale che familiare, attraverso gli “Sportelli ascolto”, da realizzare tramite il coinvolgimento di psicologi, in collaborazione con l'Ordine regionale.

I progetti – definiti sulla base dell'Azione 1 (Attivazione di progetti di rafforzamento dei servizi già presenti ed attivi presso le scuole/istituti formativi regionali, laddove si ravvisi uno specifico fabbisogno) o dell'Azione 2 (Attivazione di nuovi sportelli, per le scuole/Istituti formativi che non presentano ancora questo servizio di ascolto per il supporto psicologico dei propri studenti) – prevedono, per singola Azione, 120 ore annue per scuola/istituto formativo o reti di scuole con numero di studenti inferiore a 300 e 240 ore annue per scuola/istituto formativo o reti di scuole con numero di studenti superiore a 300. I destinatari sono gli studenti regolarmente iscritti ai percorsi di istruzione primaria, di istruzione secondaria e al sistema regionale della formazione professionale IeFP (quest'ultimo non previsto nell'ambito della PL all'esame della commissione)<sup>8</sup>.

<sup>7</sup> Ai sensi dei commi 345 e 346 dell'articolo 1 della legge n. 207/2024: “345. Per l'attivazione, in via sperimentale, di presidi territoriali di esperti psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire il servizio di sostegno psicologico di cui all'articolo 4-bis della legge 29 maggio 2017, n. 71, e coerentemente con le finalità del protocollo d'intesa del 19 marzo 2024 tra il Ministero dell'istruzione e del merito e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, che costituisce limite di spesa. 346. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 345 nonché l'assenza di oneri a carico del Servizio sanitario nazionale per le attività di cui al comma 345 e al presente comma, sono individuate le modalità di erogazione del servizio di sostegno psicologico di cui al medesimo comma 345 in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, al fine di individuare le situazioni familiari, personali o di contesto che possono recare disagio allo studente. Il decreto di cui al primo periodo stabilisce, inoltre, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal comma 345, i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 345, finalizzati all'assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, anche in relazione al contrasto della povertà educativa e dell'abbandono scolastico, al supporto alle attività di orientamento, alla prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché all'avviamento di percorsi di educazione all'affettività e all'acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita e al riconoscimento dell'attività prestata dagli esperti psicologi.”.

<sup>8</sup> L'Avviso, finanziato con risorse del PR Lazio FSE+ 2021-2027 (Priorità “Inclusione Sociale”), ha visto una dotazione complessiva di 2.000.000,00 di euro, suddivisi nelle annualità dal 2022 al 2025.

Stimando il costo standard in 50,00 euro/ora (determinato dalla somma delle seguenti voci: costo orario dello psicologo euro 45,00, costo forfettario a copertura dei restanti costi, pari al 15% del costo orario dello psicologo, per euro 5,00) e prevedendo 120 ore annue per una scuola con un numero di studenti inferiore a trecento e 240 ore annue per una scuola con un numero di studenti superiore a trecento<sup>9</sup>, le risorse regionali stanziare sul biennio 2026 e 2027, pari a 1,15 milioni (al netto di eventuali e ulteriori risorse derivanti dalle risorse comunitarie), garantirebbero l’attuazione del Servizio presso circa 150 istituti primari e secondari<sup>10</sup>. Ovviamente, la stima è effettuata sulla base di una previsione secondo i predetti criteri, rimodulabile qualora gli stessi fossero altrimenti determinati.

Come già anticipato, l’istituzione del Comitato tecnico scientifico regionale per il Servizio di psicologia scolastica (art. 6), non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### ➤ *Copertura degli oneri finanziari*

Le risorse regionali poste a copertura dell’emendamento in oggetto, dal quale discendono nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, operano quale limite massimo di autorizzazione di spesa, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della l.r. n. 11/2020.

Nello specifico, la copertura prevede l’istituzione nel programma 06 della missione 04, titolo 1, della voce di spesa denominata “Spese per il servizio di psicologia scolastica”, con uno stanziamento pari a euro 400.000,00, per l’anno 2026 ed euro 750 mila, per l’anno 2027, con possibilità di rifinanziamento per le annualità successive. Le risorse predette sono derivanti dalla corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1 (cap. U0000T27501) che, al momento della presentazione dell’emendamento in oggetto, presenta le necessarie disponibilità, nel rispetto dello stanziamento stabilito ai sensi della l.r. n. 23/2024.

È stato previsto, altresì, il possibile concorso delle risorse comunitarie concernenti il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021- 2027, Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale”, Priorità 3 “Inclusione Sociale”, in considerazione dell’esperienza avvenuta con l’Avviso per gli “Sportelli ascolto”, di cui alla più volte citata D.G.R. n. 39/2022<sup>11</sup>.

#### ➤ *Quadro di riepilogo*

Dall’emendamento in oggetto derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.



<sup>9</sup> Nella scuola primaria, l’orario “standard” prevede 27 ore settimanali, che corrispondono a circa 900 ore annue di lezione. In alcune scuole è possibile un orario ampliato fino a 30 ore settimanali, pari a circa 1.000 ore complessive annue. È inoltre previsto il modello di tempo pieno, che si articola in 40 ore settimanali, comprensive del servizio mensa, per un totale di circa 1.300 ore annuali. Nella scuola secondaria, la durata minima dell’anno scolastico è di 200 giorni e le ore annuali sono da circa 900 a oltre 1.200 ore, secondo il tipo di scuola.

<sup>10</sup> Trattasi, come detto, di un’attivazione che necessariamente dovrà essere progressiva, anche perché il totale degli istituti nel Lazio, tra pubblico e privato, comprensivo delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, è pari a 2.275 scuole (di cui 1355 scuole primarie e 920 scuole secondarie).

<sup>11</sup> Nel caso dell’Avviso citato, i capitoli di spesa a copertura sono gli U0000A43101, U0000A43102 e U0000A43103.

**Tabella A**

ONERI	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	-	€ 400.000,00	€ 750.000,00	€ 1.150.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 400.000,00	€ 750.000,00	€ 1.150.000,00
<i>di cui in c/cap.</i>	-	-	-	-

**Tabella B**

ONERI E COPERTURE	2025	2026	2027	Totale 2025-2027
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	-	€ 400.000,00	€ 750.000,00	€ 1.150.000,00
<i>di cui parte corrente</i>	-	€ 400.000,00	€ 750.000,00	€ 1.150.000,00
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	€ 400.000,00	€ 750.000,00	€ 1.150.000,00
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
<i>di cui in conto capitale</i>	-	-	-	-
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	-	-	-	-
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale "Ragioneria generale"

MARCO MARAFINI

